



# **COMUNE DI URBANA**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI DI  
EROGAZIONE E MODALITA' DEL CONTRIBUTO  
COMUNALE PER I NUOVI NATI E POLITICHE DI  
SVILUPPO POPOLAZIONE RESIDENTE**

## SEZIONE I – INCENTIVO ALLA NATALITA'

### Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento, in attuazione delle politiche del Comune di Urbana che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo comunale una tantum in favore dei nuovi nati. Tale sostegno economico vuole essere un'azione per coprire, in parte, le spese implicate per la crescita dei figli.

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per nucleo familiare: *il nucleo come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, legge 27dicembre 1997, n.449).*

### Art. 3 - Contributo comunale per i nuovi nati

- 1) Il contributo per le famiglie con i nuovi figli nati, di seguito contributo per i nuovi nati, costituisce un contributo una tantum per la copertura dei servizi scolastici ed a domanda individuale dei figli ed è erogato ai bambini nati dal 01.01.2020 al 31.12.2022.
- 2) Il contributo spetta per ogni nuovo figlio nato a condizione che il figlio sia convivente con il genitore richiedente la prestazione e che risulti sullo stato di famiglia dello stesso.
- 3) Ha diritto al contributo il genitore o la persona affidataria con residenza al 31.12 dell'anno precedente nel Comune di Urbana. Tale requisito deve essere maturato al momento della presentazione della domanda.

### Art. 4 - Presentazione della domanda

- 1) La domanda volta ad ottenere il contributo comunale per i nuovi nati va presentata al protocollo del Comune di Urbana entro 3 (tre mesi) dalla data di nascita della o del minore, pena l'inammissibilità al contributo.
- 2) La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Ente e deve essere completa di tutta la documentazione in essa richiesta

### Art. 5 - Variazione della situazione familiare

- 1) L'eventuale trasferimento della residenza prima di 5 (cinque) anni fuori dal Comune di Urbana oppure la cancellazione dell'iscrizione del figlio o del minore affidato dallo stato di famiglia del beneficiario del contributo determinano la decadenza dal diritto al contributo stesso e l'obbligo di restituzione dell'intero importo da parte del beneficiario in una unica soluzione.

### Art. 6 – Determinazione del contributo comunale

- 1) L'entità del contributo per i nuovi nati è pari ad € 250,00 e viene erogato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 7 comma 2

### Art. 7 - Disposizioni comuni

- 1) Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta del Comune di Urbana. Trascorso tale termine senza risposta, le domande si considerano respinte e vengono archiviate.
- 2) Il contributo comunale per i nuovi nati è erogato sotto forma di bonus accreditato nel "zainetto/cassetto digitale" del portale dei servizi al cittadino in cinque rate annuali ed è spendibile nei primi 6 anni di età del bimbo per l'utilizzo di servizi a domanda individuale erogati dal comune di Urbana (esempio: rette scuola infanzia, mense, scuolabus, servizi integrativi ecc..)
- 3) In caso di decesso del o della richiedente, il/la coniuge superstite, il/la convivente del richiedente deceduto, la persona affidataria dei figli, ovvero il o la parente che assume a proprio carico il mantenimento dei figli e degli equiparati di cui sopra, subentra, senza soluzione di continuità, negli obblighi di cui all'art. 3.

4) Il mancato adempimento con gli obblighi tributari e/o di altra tipologia (es. affitti, o pagamento delle tariffe dei servizi erogati ecc...) nei confronti del Comune Urbana comporta la non ammissibilità al contributo comunale per i nuovi nati.

5) il contributo concesso non può in nessun caso essere monetizzato

#### **Art. 8 – Cumulabilità**

Il contributo di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a sostegno della natalità.

#### **Art. 9 – Verifiche**

1) Ai sensi dell'art. 71 del DPR n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive antecedentemente la liquidazione del contributo.

2) Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e pertanto verrà escluso.

#### **Art. 10 - Risorse disponibili (clausola di salvaguardia)**

1) I contributi saranno concessi tenendo conto dell'ordine temporale delle avvenute nascite fino ad esaurimento dei fondi disponibili stanziati nell'anno solare di riferimento. Qualora le risorse fossero insufficienti, le richieste rimaste escluse saranno istruite prioritariamente nell'anno successivo.

#### **Art. 10.1 – Ulteriori risorse facenti parte del contributo**

1) Ad ulteriore risorsa facente parte del contributo, l'Amministrazione comunale stipulerà apposita convenzione con il locale supermercato di Via delle Arti e Mestieri al fine dell'ottenimento di uno sconto sulla spesa dei beni di prima necessità.

### **SEZIONE II – SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune di Urbana promuove lo sviluppo economico e la riqualificazione urbana del proprio territorio anche attraverso forme di sostegno finanziario concedendo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, contributi, a fondo perduto, a giovani coppie proprietari di immobili alle condizioni di cui ai successivi articoli

#### **Articolo 11 – Incentivi GIOVANI COPPIE**

1)E' prevista la concessione di agevolazioni in favore delle giovani coppie, in cui almeno uno dei componenti abbia meno di 40 anni, che acquistano o costruiscono, nell'ambito del territorio cittadino, un immobile di nuova edificazione o di completa riqualificazione e trasferiscono in esso la residenza.

2) Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, come di seguito specificato

#### **Articolo 12 – Edilizia Abitativa**

1)Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla costruzione di nuove abitazioni e interventi di ristrutturazione completa di edifici esistenti o mediante opere di demolizione e ricostruzione di vecchi fabbricati;

#### **Art 13 – Determinazione del contributo comunale**

1) Le agevolazioni rivolte a tutti i cittadini di cui all'art. 11 consistono nell'erogazione di contributi, mediante l'abbattimento del 10% degli oneri di urbanizzazione dovuti al comune ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 per le pratiche edilizie presentate nel 2020;

2) L'importo del contributo sarà evidenziato nella scheda di calcolo predisposta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che, allegata alla pratica edilizia, stabilisce il calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti dal richiedente;

3) Al fine di beneficiare del contributo i richiedenti si impegnano a trasferire la residenza nell'immobile oggetto di intervento entro un anno dall'ultimazione dei lavori/agibilità e di mantenerla per l'intero nucleo familiare per almeno 5 anni.

#### **Art. 14 – Revoca del contributo**

1) Il mancato adempimento degli obblighi descritti nei precedenti articoli comporta il decadimento del contributo e obbliga il beneficiario alla restituzione in una unica soluzione dell'intero contributo concesso

#### **Art. 15 – Cumulabilità dei contributi e ulteriori incentivi**

1) il contributo alla natalità di cui all'articolo 6 della SEZIONE I viene raddoppiato alle giovani coppie che rispettano i requisiti dell'art 11 SEZIONE II del presente regolamento;

### **SEZIONE III – INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER LO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

#### **Articolo 16 – Attività di incentivazione**

1) Il Comune di Urbana al fine di incentivare l'attività edilizia residenziale, attiverà per l'anno 2020, nelle forme di legge, l'abbattimento del 10% degli oneri di urbanizzazione dovuti al comune ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001;

#### **Articolo 17 - Procedure**

1) Il Comune di Urbana renderà note, attraverso la pubblicazione sul sito internet Comunale di un apposito bando, sulla base delle risorse stanziare nel bilancio comunale per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento le modalità di presentazione della relativa istanza.

2) La domanda è redatta su apposito modello ed è accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

3) Il Comune di Urbana, dopo i controlli della dichiarazione del richiedente, determinerà la quantificazione dei contributi fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale, in ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate.

#### **Articolo 18 - Competenze ed entrata in vigore**

1) La Giunta Municipale potrà, con proprio provvedimento, fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

2) Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2020.